

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 245°

## COMUNICATO UFFICIALE N. 30/A

Il Consiglio Federale

- vista la domanda di ripescaggio al Campionato Serie C 2017/2018 presentata dalla società Rende Calcio 1968 S.r.l.;
- visti i Comunicati Ufficiali n. 113/A del 3 febbraio 2017, n. 163/A del 26 maggio 2017, n. 183/A del 26 giugno 2017, n. 185/A del 26 giugno 2017, n. 189/A del 26 giugno 2017 e n. 10/A del 14 luglio 2017;
- esaminate le relazioni in data 3 agosto 2017, che riportano le risultanze delle istruttorie svolte dalla Co.Vi.So.C. e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi in ordine alla verifica degli adempimenti prescritti dal Comunicato Ufficiale n. 10/A del 14 luglio 2017 ai fini dell'integrazione dell'organico del Campionato Serie C 2017/2018;
- considerato che, alla luce delle verifiche effettuate, la società Rende Calcio 1968 S.r.l., fermo il rispetto degli altri adempimenti di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/A del 14 luglio 2017, quanto alle garanzie richieste dal citato comunicato, ha depositato:
  - a) entro il termine perentorio del 28 luglio 2017, ore 13:00, due fidejussioni bancarie, per le quali, come attestato dalla Lega Pro, non è pervenuta conferma di validità;
  - b) in data 1° agosto 2017, quindi oltre il suddetto termine perentorio del 28 luglio 2017, ore 13:00, due polizze fideiussorie assicurative per le quali è pervenuta conferma di validità;
- ritenuto che, alla luce di quanto esposto, la società Rende Calcio 1968 S.r.l. non ha soddisfatto nel termine perentorio del 28 luglio 2017, ore 13:00, tutti i requisiti prescritti per l'accoglimento della domanda di ripescaggio;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di respingere per le motivazioni di cui in premessa la domanda presentata, ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 10/A del 14 luglio 2017, dalla società Rende Calcio 1968 S.r.l.

d i s p o n e

che gli uffici della Federazione e la Lega Italiana Calcio Professionistico restituiscano alla predetta società l'assegno circolare relativo al contributo straordinario nonché quant'altro allegato alla domanda di ripescaggio.

Il presente provvedimento è impugnabile, innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, nei termini e con le modalità previste dall'apposito Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 384/A del 16 maggio 2016.

PUBBLICATO IN ROMA 4 AGOSTO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio